

3528

N. 6671/07 G.I.P.

N. 9066/07 N.R.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice dr.ssa Claudia Matteini,

vista la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere avanzata dal P.M. nei confronti di Diya Lumumba ,
esaminati gli atti ,

OSSERVA

L'ordinanza emessa da questo giudice in data 9 novembre 2007 a carico di Diya Lumumba , Sollecito Raffaele e Amanda Knox in riferimento all'omicidio di Meredith Kercher indicava quali indizi gravi di colpevolezza nei confronti del predetto Diya Lumumba le dichiarazioni rese in data 6 novembre 2007 da Amanda Knox , la mancanza di un alibi dello stesso per la sera del 1 novembre 2007 quanto meno fino alle ore 22.29 quando risultavano i primi scontrini fiscali emessi presso il pub Le Chic , dal medesimo gestito , una sua pregressa conoscenza con la vittima , un messaggio , di cui si disconosceva e si disconosce ancora oggi il testo ed in riferimento al quale venivano date versioni discordanti da parte dei soggetti direttamente coinvolti ,inviato ad Amanda all'incirca alle ore 20.30 della sera in oggetto , messaggio al quale la ragazza rispondeva con un "ci vediamo dopo".

Ne prosieguo delle indagini venivano sentite a sommarie informazioni persone che la sera del 1 novembre avevano frequentato il pub ; in particolare veniva sentito un professore svizzero il quale riferiva di essersi recato presso il pub di Lumumba alle ore 21 circa e di esservi rimasto fino alle 22.00 /22.30 , di aver notato sopraggiungere altro soggetto straniero identificato per Usi e di avervelo lasciato nel momento in cui se ne era andato.

- 3529

Intanto la Polizia scientifica di Roma accertava che l'impronta palmare rilevata sul cuscino della vittima corrispondeva a tale Guede Rudi Hermann e da sommarie informazioni assunte emergeva che si trattava di un soggetto di origine sud africana che aveva avuto rapporti con Amanda Knox e che aveva frequentato la casa di via della Pergola n. 7 dove era stato rinvenuto il cadavere di Meredith.

A carico del predetto veniva , quindi emessa ordinanza di custodia cautelare in data 16 novembre 2007.

In tale situazione , pur permanendo incertezze sulla posizione di Lumumba soprattutto per le discrasie ancora presenti tra quanto emerso in sede di indagini e le dichiarazioni dal predetto nel corso dell' interrogatorio di garanzia nonchè tra queste e quelle rese dalle persone informate sui fatti , le stesse non sono più sufficienti per mantenere la misura cautelare della custodia in carcere. Sono altresì venute meno le esigenze cautelari prospettate nell'ordinanza del 9 novembre in quanto sono stati compiuti tutti gli accertamenti ,al momento rilevanti, per quanto attiene la posizione del Lumumba ed è stato verificato il suo inserimento stabile nel contesto cittadino tale da scongiurare il pericolo di fuga e il pericolo di reiterazione criminosa.

Da quanto sopra deriva che la misura cautelare della custodia in carcere deve essere revocata.

P.Q.M.

Revoca la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Lumumba Diya ,
ordina l'immediata remissione in libertà del predetto se non detenuto per altra causa.

Perugia 20 novembre 2007

Il Giudice

Dr.ssa Claudia Matteini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 NOV 2007

IL CANCELLIERE B3
CANCELLIERE B3
(Gen. Uff. E. Cruzzi)



Claudia Matteini